

Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico

Il termine «responsabilità», essendo nozione appartenente all'ambito della ricerca scientifica filosofica e morale, è anche – o forse prevalentemente – oggetto di riflessione giuridica, poiché presuppone la relazione di un soggetto con un determinato sistema di valori e principi normativi di riferimento. Questo termine potrebbe semanticamente identificarsi con la «consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla propria condotta»¹ intesa, questa coscienza, come capacità dell'agente di rispondere delle proprie azioni all'interno della comunità d'appartenenza².

L'indagine prospettata nel presente elaborato volge a stabilire i modelli almeno teorici per una considerazione della responsabilità che ignora, tuttavia, gli usuali schemi della dottrina giuridica e la tuttora dominante concezione imperativistica; cioè l'idea secondo la quale non è possibile prescindere dalla presunzione di colpa quale requisito indispensabile per la dichiarazione delle conseguenze del proprio agire dannoso. Questo scritto, in realtà, s'interroga sulla reale previsione ordinamentale-canonica delle ipotesi di un comportamento/atteggiamento anti-giuridico consequenziale nell'assumersi responsabilità senza colpa; formula che potrebbe apparire contraddittoria giacché rappresenta l'antitesi del tradizionale principio «nessuna responsabilità senza colpa».

¹ A. M. Foddai, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Torino 2005, p. 16.

² Secondo il prof. W. Lang si dice «responsabile» parlando di un soggetto agente che, in un determinato ordinamento legale, subisce conseguenze negative del proprio agire in seguito a eventi o stati di fatto assoggettati dall'altrattanta negativa qualifica giuridica; cfr. W. Lang, *Struktura odpowiedzialności prawnej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo” 1968 z. 8 (31), p. 12.

1. Nozione di responsabilità oggettiva

Di certo, la provenienza scientifica del termine in questione è civilistica. Sin dal suo apparire, la responsabilità oggettiva era concepita secondo modelli viziati al fondo di una contrapposizione (come detto) poiché emergeva, infatti, come esito sanzionatorio di un evento dannoso in ipotesi non imputabile al soggetto, ma riferita ad un'attività o ad una situazione oggettiva, in quanto tale resa estranea al soggetto stesso. A livello dogmatico, diventava perciò incomprensibile che la responsabilità finisse con il gravare su quel medesimo soggetto, autore dell'attività sanzionatoria, che in partenza era stato estraniato dal modello³.

Occorre cercare l'origine della responsabilità senza colpa nel diritto romano. In verità, la maggior novità della *Lex Aquilia* (III a.C.), punto di riferimento per la moderna concezione dell'istituto della responsabilità, si riscontra non solo nella funzione risarcitoria della pena (riparazione pecuniaria), ma soprattutto nella riconduzione all'*iniuria* come criterio d'imputazione del danno⁴. L'espressione *non iure* definisce la condotta individuando l'assenza di cause di giustificazione per essa, senza alcun riferimento all'elemento soggettivo (dolo o colpa). L'*iniuria*, infatti, consiste nell'illeceità del comportamento che, sebbene non vietato dal diritto, privo di giustificazione, dà luogo all'obbligo di risarcimento. In quest'ottica, l'ingiustizia costituisce un criterio oggettivo d'imputazione per cui l'individuazione di chi è tenuto a rispondere, avviene obiettivamente in base all'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta *non iure* da parte del soggetto agente, a prescindere delle intenzioni e dei motivi dell'agire.

³ L'indicazione delle fonti riguarda le ipotesi principali di responsabilità oggettiva negli ordinamenti del sistema *civil law* (a titolo d'esempio): Italia: Artt. 2014, 2051-2053, 2054, 4° co., c.c.; art. 965, 978 c. nav.; art. 10, 2° co., decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 224 (*Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*); Francia: Art. 1384, 1° e 5° co., *Code civil*; art. 141 ss. Codice dell'aviazione civile e commerciale, legge 31.5.1924 (*sull'esercizio dell'impresa aeronautica*), legge 29.11.1968 (*sulla responsabilità per l'esercizio di impianti e veicoli ad energia nucleare*); Repubblica Federale di Germania: § 833, prima parte (responsabilità per i danni causati da animali), *Bürgerliches Gesetzbuch*; §§ 29-32 *Bundesjagdgesetz* (sulla caccia, legge 29.9.2976); §§ 84 i 88 *Arzneimittelgesetz* (sulla messa in commercio dei medicinali, legge 24.8.1976); Svizzera: Art. 58, 1° co., codice delle obbligazioni; art. 679 codice civile; art. 1 e ss. legge 28.3.1905 (*responsabilità delle imprese ferroviarie e di navigazione*); artt. 33 e ss. legge 4.10.1963 (*sugli impianti di conduzione di liquidi e gas infiammabili o esplosivi*).

⁴ Cfr. C. A. Cannata, *Sul testo della Lex Aquilia e la sua portata originaria*, in: *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*. Atti del Congresso Internazionale ARISTEC, Madrid 7-10 ottobre 1993, a cura L. Vacca, Torino 1995, p. 37.

Dall'Ottocento in poi, la formula «responsabilità oggettiva», chiamata anche indiretta o per fatto altrui, rappresenta il sintomo inequivocabile di una profonda trasformazione in atto, soprattutto, del sistema di responsabilità civile⁵. Quando si sottolinea che tale progresso ha creato una selva di problemi giuridici assolutamente nuovi che i canoni tradizionali della responsabilità civile che si dimostrano non più idonei ad abbracciare e tanto meno a risolvere in modo del tutto soddisfacente, si afferma una verità ormai scontata⁶. In effetti, l'imputazione del fatto altrui per il vincolo speciale di vigilanza, custodia o utilizzazione, è un problema della civiltà industriale poiché tante delle ipotesi previste dagli ordinamenti giuridici moderni richiamano le ipotesi non solo di stampo tradizionale (il danno da cosa o da animale in custodia; il danno da rovina di edifici), ma anche quelle inerenti i casi di responsabilità per impiego pacifico dell'energia nucleare o per l'illecito trattamento di dati personali⁷; fattispecie implicanti, per l'appunto, la sussistenza di danni provenienti, soprattutto, dall'omissione nell'impedire le eventuali conseguenze disastrose o dalla palese negligenza personale nell'adempiere quanto prefissato dalle mansioni.

Tali ipotesi dimostrano come la concezione tradizionale delle conseguenze del proprio agire si distacchino dal tipico quadro valutativo della stessa, espresso attraverso il necessario nesso tra l'imputabilità (per dolo o colpa), l'antigiuridicità ed il danno quale conseguenza dell'illecito civile (sia contrattuale che extracontrattuale) o penale⁸. L'esperienza giuridica continentale⁹ dimostra come la responsabilità per

5 Cfr. G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico 1865-1914*, Milano 1995, p. 25 ss.

6 Cfr. C. Castronovo, *Responsabilità oggettiva: II) Disciplina privatistica - Diritto comparato e straniero*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, a cura di G. Alessi, vol. 13, Torino 1995, p. 1-2.

7 Cfr. P. Forchielli, *Responsabilità oggettiva: I) Disciplina privatistica*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche...*, op. cit., vol. 13, Torino 1995, p. 5-6.

8 Secondo R. Scognamiglio il riferimento alla colpa quale presupposto indefettibile ed elemento essenziale della responsabilità costituisce un «mito» in *Responsabilità civile*, in: *Novissimo Digesto italiano*, a cura di R. Sacco, vol. 15, Torino 1986, p. 635.

9 Anche il sistema *common law* impiega diversi termini per la descrizione del medesimo fenomeno giuridico: *absolute* (o *objective*) *liability*; *no-fault liability*; *liability without fault*. Cfr. *Strict liability*, in: F. de Franchis, *Dizionario giuridico inglese-italiano*, a cura di F. de Franchis, Milano 1984, p. 1402. Le ipotesi principali di responsabilità oggettiva nel sistema *common law* si hanno nell'ambito del principio stabilito nella decisione *Rylands v. Fletcher* in tema di *product liability*. Si legge nella sentenza: «noi crediamo che la vera regola di diritto sia che la persona che per conseguire un vantaggio porta, raccoglie o tiene sul suo terreno cose che, se sfuggono al suo controllo, sono atte a causare danni,

fatto altrui (o la responsabilità oggettiva) è un modo di essere responsabilità per fatto proprio cioè per fatto imputabile alla persona. In altre parole: in un sistema imperniato sulla colpa dell'autore dell'illecito, la teoria della responsabilità oggettiva indica ipotesi particolari in cui la fonte della responsabilità è la colpa altrui, ma anche, al tempo stesso e necessariamente, la colpa propria, ad esempio nel caso in cui si crea il vincolo derivante dalla potestà di genitori e/o dei precettori. In tal senso, la persona chiamata a rispondere, giuridicamente è considerata nell'unità con il soggetto agente per il vincolo particolare che a questo lo unisce.

Quanto precede induce alla considerazione che la responsabilità oggettiva, pur pensata come anomalia o eccezione che frammenta l'unitarietà della categoria giuridica «responsabilità», è – in realtà – l'espressione dell'esigenza avvertita in tutti gli ordinamenti giuridici di considerare il soggetto, oltre la sua individualità, anche nella posizione giuridica che ricopre in rapporto ad altri soggetti¹⁰.

2. Fondamento canonico della responsabilità oggettiva

Quanto sin qui asserito autorizza a chiedersi se e in che misura l'ordinamento giuridico della Chiesa ha recepito simili soluzioni legali in materia della responsabilità e, di conseguenza, dell'eventuale risarcimento dei danni.

La dottrina¹¹ più comune e diffusa afferma che la responsabilità aquiliana (extracontrattuale), come categoria e figura legale, è stata introdotta nel sistema delle *leges Ecclesiae* dal Papa Gregorio IX. Il Pontefice, nella decretale *Si culpa tua*, inserita nel *Liber Extra* al titolo 36, stabiliva che il necessario presupposto inerente

le deve tenere a suo rischio e, se non lo fa, è *prima facie* responsabile per tutti i danni che sono la conseguenza naturale del fatto che le cose sono sfuggite al suo controllo. Il responsabile si può esonerare da colpa dimostrando che il fatto risale alla colpa dell'attore; o forse che il fatto è conseguenza di forza maggiore o di un atto divino; ma siccome nulla di tutto ciò è accaduto in questo caso, non è necessario stare ad indagare quale scusa potrebbe essere sufficiente» (*Rylands v. Fletcher*, House of Lords, 1868, L.R. 3 H.L. Ex. 161:11 L.T. 220 – On Appeal from the Exchequer Chamber L.R. 1 ex. 265, in: G. Alpa, M. Bessone, *La responsabilità civile*, Milano 2001, p. 117).

¹⁰ Cfr. C. Maiorca, *Responsabilità (teoria generale)*, in: *Enciclopedia del diritto*, a cura di D. Marchetti, G. Crisci e al., vol. 39, Milano 1986, p. 1101.

¹¹ Cfr. H. Pree, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in: *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano 2006, p. 63; M. d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza 2012, p. 38.

l'obbligo riparatorio dell'evento dannoso fosse la colpa. La *culpa*, indicata nell'*incipit* del documento, in considerazione anche dello specifico grado di colpevolezza indicato poco dopo nella *imperitia o negligentia*, è da intendersi come volontà colpevole di arrecare un danno o un'ingiustizia comprendendo, dunque, oltre il dolo, anche la mancata diligenza nel prevedere o impedire il prodursi dell'effetto dannoso. Il Pontefice, poi, ha chiarito che neanche l'ignoranza potesse costituire un'esimente se l'agente poteva prevedere le conseguenze dannose di una determinata situazione¹².

Il principio di responsabilità appare, dunque, già compiutamente elaborato nello scritto papale secondo il quale il soggetto colpevole (anche con *culpa levissima*) arrecando un danno era obbligato ad una riparazione. Tale prospettiva autorizza ad affermare che il can. 128 del Codice di diritto canonico latino in vigore è stato considerato come una «trascrizione quasi letterale»¹³, del frammento della decretale, poiché nella disposizione vigente si legge: «Quicumque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum illatum reparandi».

La previsione normativa contenuta nel *Codex* del 1983 non si pone, sorprendentemente, in linea di continuità rispetto all'elaborazione giuridica del concetto vigente sotto il regime delle norme del 1917¹⁴, sebbene – secondo alcuni Autori¹⁵ – l'insieme delle norme specifiche in cui tale obbligo era previsto possa costituire l'applicazione di un diritto naturale tratto dalla disciplina elaborata dalla dottrina precodificiale. In verità, l'azione civile avente ad oggetto il risarcimento del danno subito da una vittima di un delitto, era prevista dal can. 2210 CIC/1917. La norma, questa, fissando gli effetti giuridici del delitto, differenziava per la prima volta nell'ambito di diritto canonico l'*actio poenalis* dall'*actio civilis*. L'indipendenza delle due azioni può essere considerata «come una tappa verso il pieno riconoscimento della loro reciproca autonomia la quale, ancorché esistesse già in precedenza,

¹² Cfr. Gregorius IX, PP., *Si culpa tua*, x. 5, 36, 9, in: E. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici (editio Lipsiensis II)*, Graz 1955, II, p. 880.

¹³ G. R. Bacardí, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, «Fidelium Iura» 4 (1990), pp. 117-118.

¹⁴ Cfr. cann. 6 e 20 CIC/1917.

¹⁵ Cfr. P. Ciprotti, *Danno (diritto vigente)*, in: *Enciclopedia del diritto*, vol. 11, Milano 1962, p. 633; R. Naz, C. Lefebvre, *Dommages-Intérêts*, in: *Dictionnaire de droit canonique*, sous la direction R. Naz, vol. 4, Paris 1949, coll. 1411-1412.

risultava meno evidente»¹⁶. Quanto all'interpretazione letteraria del can. 2210 CIC/1917, occorrerebbe escludere dall'esperibilità dell'azione di risarcimento le ipotesi di responsabilità per colpa o negligenza, cioè per i cosiddetti *quasi delicta*, per usare la nomenclatura del diritto romano, presente però nelle codificazioni civili. Tuttavia, la lettura della stessa norma combinata con le disposizioni di cui ai cann. 2195 e 2199 CIC/1917 (previsione legale dell'imputabilità del delitto per dolo o colpa) consente d'individuare all'interno del Codice piano-benedettino le ipotesi di responsabilità per colpa indiretta, come nel caso dei genitori o tutori di minori ed incapaci (cfr. can. 1638 CIC/1917)¹⁷. Tali considerazioni si precisano accogliendo una nozione del delitto in senso ampio poiché il diritto canonico, contrariamente al normativismo giuridico statale, attraverso la propria concezione della responsabilità (obbligo di *damna reparanda*) intende una necessaria composizione dell'ordine giuridico-spirituale violato nell'ottica di una responsabilizzazione di ogni fedele alla salvaguardia del bene comune¹⁸.

Quanto precede documenta come l'ordinamento della Chiesa, tramite l'opera codificatrice del 1983, ha recepito solo implicitamente la possibilità di riparare il danno ingiustamente arrecato. Infatti, l'assoluta novità del Codice giovanneo-paolino sta nell'esplicita previsione di un principio generale ordinante il risarcimento del danno nel caso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ciò a mente del can. 128 CIC/1983¹⁹. Ad onore del vero, il dettato legale disciplina due ipotesi: la prima obbliga l'agente d'indennizzare i danni provocati in seguito all'emanazione di un atto giuridico illegittimo (atto amministrativo, contratto)²⁰; la seconda – in forza di qualsiasi altro atto purché posto con dolo o con colpa (responsabilità extracontrattuale come quella sorta dalla diffamazione, dai danni materiali, dalla lesione corporale)²¹. Ai sensi della presente esposizione, interessano ambedue le ipotesi. Di particolare rilevanza però è quella secondo cui è possibile l'individuazione della responsabilità senza colpa che deve basarsi sulla sussistenza

¹⁶ V. Del Giudice, *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1970, p. 486.

¹⁷ Cfr. R. Naz, C. Lefebvre asseriva: «L'acte est assimilé au délit lorsque, l'intention délibérée de violer la loi faisant défaut, il est le résultat d'un manque de diligence ou d'une négligence à prendre moyens nécessaires pour se conformer à la loi, ou pour éviter les conséquences susceptibles de suivre son inobservation» (*Dommages-Intérêts*, op. cit., coll. 1411).

¹⁸ Cfr. M. d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità...*, op. cit., p. 102-116.

¹⁹ Cfr. H. Pree, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica...*, op. cit., p. 67.

²⁰ Non solo un atto illegittimo ma anche quello nullo, invalido o rescindibile.

²¹ Cfr. H. Pree, *Responsabilidad de la administración*, in: *Diccionario general de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 6, Navarra 2012, p. 987.

del nesso causale tra il danno effettivamente prodotto e la lesione illegittima che l'ha causato. Ne segue che in tal caso l'eventuale colpa (non escluso il dolo) sarebbe un'aggravante²². Ciò posto, le riflessioni che procedono s'indirizzano verso mete legali capaci di individuare sia le norme che regolano le ipotesi di responsabilità oggettiva sia i rapporti intersoggettivi/istituzionali rilevanti per la stessa importanza consequenziale.

3. Ipotesi di responsabilità oggettiva nel CIC/1983

Come è stato possibile cogliere dalle riflessioni incluse nei primi paragrafi del presente lavoro, i Legislatori civili, disciplinando le ipotesi di responsabilità oggettiva, le regolano *ex lege* in maniera molto minuziosa. Quanto all'ordinamento giuridico della Chiesa, lo stesso non prevede espressamente le fattispecie della responsabilità *sin culpa*. Tuttavia, visti i criteri citati la cui sussistenza potrebbe creare situazioni negative rispetto al proprio mal agire, è fondato porre – perlomeno in forma provocatoria – una serie d'interrogativi.

Il primo attiene alla fattispecie della rimozione dei Parroci²³ non consenzienti di cui ai cann. 1740–1747 CIC/1983. Il Legislatore indica esplicitamente il motivo dell'avvio del procedimento di rimozione ossia il dettato legislativo richiede che il ministero del presbitero sia o dannoso o almeno insufficiente, anche senza sua grave colpa. Occorre mettere in risalto che la rimozione dall'ufficio riguarda l'esito di un insieme di comportamenti, nei confronti della Parrocchia, e non una – poco probabile – singola azione anti ecclesiale del Parroco. Stando alla lettera della norma generale di riferimento, risulta che tali attività devono essere ulteriormente illegittime e, quindi, poste diversamente seppure non contrariamente da quanto prescritto dalla legge (valide, ma mancanti quanto alle modalità della loro esecuzione), purché dannose. Attuato il procedimento di rimozione, l'indagine istruttoria può prescindere dalla gravità di colpevolezza del Parroco, poiché l'elemento ricercato deve vertere principalmente sugli effetti negativi della sua azione pastorale²⁴. C'è da chiedersi, tuttavia, se in tal ipotesi il grado di colpevolezza dovrebbe essere

²² Cfr. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 212–213.

²³ Cfr. H. Pree, *Responsabilidad de la administración...*, op. cit., p. 985.

²⁴ Cfr. J. M. Díaz Moreno, *Remoción y traslado de párrocos*, in: *Diccionario general de Derecho Canónico*, op. cit., p. 905.

completamente disatteso oppure occorrerebbe dimostrare la sussistenza della colpa, perlomeno lieve, vale a dire quella che consiste nell'omissione dell'ordinaria diligenza che solitamente si riscontra negli uomini diligenti, definiti tali in rapporto al modello astratto dei «boni et prudentes paterfamilias». Secondo la dottrina²⁵ e la giurisprudenza²⁶ più consolidate, nell'ipotesi del danno arrecato nell'esercizio di un determinato ufficio e/o una funzione non è applicabile la disciplina aquiliana e pertanto l'obbligo riparatorio – se necessario – sorge solo per *culpa lata o levis*²⁷, esclusa però la *culpa levissima*. Di conseguenza, concordemente alla costante giurisprudenza rotale, sembra che nell'ipotesi della rimozione dei Parroci debba verificarsi perlomeno la colpa lieve, ma non quella *levissima* la quale era sufficiente negli ordinamenti civili per il sorgere della responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati nell'esercizio delle funzioni pubbliche²⁸.

Il secondo interrogativo concerne il peculiare rapporto intercorrente tra i Superiori ecclesiali ed i soggetti loro sottomessi in forza della sussistenza di un legame giuridico. Si tratta, in concreto, dei vincoli derivanti dall'incardinazione, dalla professione religiosa e/o dal conferimento di qualsiasi ufficio ecclesiastico²⁹. Dette ipotesi possono condurre verso l'individuazione dei casi della responsabilità oggettiva all'interno dell'ordinamento canonico, cioè far dimostrare le cause o le modalità di coinvolgimento passivo da parte dei Superiori per gli atti o i fatti, non però suoi.

Quanto alla prima ipotesi, occorre affermare che l'incardinazione crea una relazione integrata dai vincoli che uniscono il chierico al proprio Ordinario. Il contenuto di quei vincoli è composto dai diritti i doveri dell'ordinato (come anche quelli da parte del Superiore incardinante), tra i quali alcuni riguardano l'obbedienza

²⁵ Cfr. Z. Grochowski, *Trasferimento e rimozione del parroco*, in: AA.VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, p. 214–214 (Studi Giuridici, 43); F. Coccopalmerio, *De parocchia*, Roma 1991, p. 247–248.

²⁶ Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Cacciavillan, decisio diei 28 Iunii 2003*, Prot. N° 29531/08 CA, in: *Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 407–408.

²⁷ In *Apostolicum Rotæ Romanæ Tribunal, coram Many, decisio diei 5 Augustii 1913*, «Sacra Romanæ Rotæ decisiones seu sententiæ» 5 (1913), p. 529, si legge: «Secundum enim communem doctorum opinionem, quilibet in suo officio tenetur adhibere curam et diligentiam, quam adhibent viri prudentes et diligentes in eodem officio, nec ad amplius per se tenetur; unde tenetur de dolo, de culpa lata, et levi, non vero de levissima».

²⁸ Cfr. M. d'Arienzo, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Co-senza 2013, p. 26–27.

²⁹ Cfr. H. Pree, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica...*, op. cit., p. 76–77.

canonica, la residenza, la formazione permanente *et alia*³⁰. La semplice subordinazione del chierico all'Autorità incardinante non può, tuttavia, costituire una causa sufficiente per il prodursi della responsabilità della stessa Autorità in seguito agli atti illeciti del chierico, specie quelli delittuosi³¹.

Analogamente a quanto asserito, va anche precisata la natura giuridica del legame d'incorporazione ad un Istituto di vita consacrata od una Società di vita apostolica. Attraverso la giurisprudenza dei tribunali italiani, si viene a conoscenza di un religioso dimesso che vantava pretese di tipo economico nei confronti dell'Istituto che l'espulse in base ad un presunto rapporto di lavoro subordinato³² quale sostanza dei voti ivi emessi. Lo stesso Tribunale ha respinto detta richiesta poiché il lavoro prestato a favore dell'Istituto non poteva equivalere ad un contratto di prestazione d'opera civilistico e tanto meno poteva essere confuso col concetto della prestazione lavorativa. Detto esempio documenta come il legame tra un religioso e l'Istituto non si configura in termini di un contratto bilaterale³³ ma si tratta piuttosto di un legame morale, spirituale inteso come primo componente della vita religiosa che la fondano, non invece di un vincolo nel senso di lavoro subordinato o sindacale³⁴.

In ambedue le ipotesi, ciò che rileva è la natura del legame della dipendenza legale la quale può costituire un fondamento giuridico per la responsabilità degli Ordinari. In altri termini: in forza dell'ufficio ecclesiale/ecclesiastico svolto, qualsiasi Superiore, a titolo d'ufficio, per l'appunto, potrebbe assumere le conseguenze dell'agire non suo. Questa responsabilità potrebbe verificarsi in due ipotesi: [a] *in eligendo*, cioè in ragione delle persone (maggiormente attiva) e [b]

³⁰ Cfr. A. Viana, *L'incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche*, in: *L'Istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Milano 2006, p. 130-131.

³¹ «L'ordinamento canonico non contempla la cosiddetta responsabilità oggettiva [riferimento al Codice civile italiano e, cioè, all'art. 2049] non potendola ritenere titolo sufficiente per l'imputazione di un delitto, ma prevede il concorso nel delitto che, certamente, non si verifica per il solo fatto che il Vescovo sia il Superiore del delinquente» (Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, «Communicationes» 36 [2004], p. 37-38).

³² Cfr. Pretura di Venezia, sentenza di 9 giugno 1994, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 3 (1994), p. 781-782.

³³ Cfr. D. Adnés, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma 2008, p. 394.

³⁴ Mi sia consentito rinviare a P. Michowicz, *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*. Theses ad doctoratum in Utroque iure, Roma 2013, p. 273.

quella *in vigilando*, vale a dire sulle persone (maggiormente passiva)³⁵. In modo particolarmente interessante si pone in evidenza la responsabilità sulle persone, principalmente in ragione delle loro condotte nelle mansioni/funzioni ad esse assegnate tramite il conferimento e/o la designazione da parte dell'Autorità competente. Di certo, la vigilanza è costitutiva per l'episcopato³⁶, tuttavia non è estranea dall'ordinario modo di esercitare la potestà annessa all'ufficio di un Superiore religioso. Il problema della mancata vigilanza e/o il mancato controllo disciplinare sulla svariata attività dei chierici e religiosi può, effettivamente, trasformarsi in una vera e propria responsabilità degli Ordinari *in vigilando*, non solo nell'ambito dell'ordinamento canonico ma, soprattutto, dinanzi ad un giudice civile al quale il tacito consenso dello stesso Superiore – di fronte alle azioni, anche di natura criminale, dei soggetti dipendenti – potrebbe costituire un'aggravante poiché – secondo il principio giuridico statale, ormai percepito ed applicato – chiunque sappia qualcosa dei comportamenti altamente inadeguati, deve adoperarsi per impedire³⁷. Di fronte alla medesima Autorità giudiziale sarà difficilmente contestare una reale potestà appartenente sia al Vescovo diocesano³⁸ sia al Superiore religioso (specie quello maggiore)³⁹ dal cui esercizio nasce, tra l'altro, l'obbligo di provvedere per far cessare condotte inadeguate/riprovevoli e/o impedirle, anche in futuro⁴⁰.

Preme rilevare che in questi casi, la responsabilità dell'Ordinario presuppone che la condotta illecita sia posta in diretta relazione con la sfera ristretta delle funzioni specificatamente ministeriali esercitate dal soggetto vigilato e sia lesiva di posizioni giuridiche normativamente tutelate⁴¹. Occorrerà pertanto valutare se la diretta connessione tra la condotta illecita del soggetto e le sue specifiche funzioni ministeriali consenta di imputare una responsabilità indiretta (oggettiva) o una

³⁵ Cfr. P. Gherri, *Titoli di responsabilità dei Superiori generali degli IVC in ambito extracanonico*, «Commentarium pro Religiosis» 95 (2014), p. 46

³⁶ Cfr. cann. 305, §2; 436, §1 1°; 615; 628, §2; 1301, §2 CIC/1983.

³⁷ Cfr. P. Gherri, *Titoli di responsabilità dei Superiori generali...*, op. cit., p. 51.

³⁸ Cfr. cann. 266, §1 e 381, §1 CIC/1983.

³⁹ Cfr. can. 622 CIC/1983.

⁴⁰ Cfr. J. Ferrer Ortiz, *La responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos*, «Ius Canonicum» 45 (2005), p. 570–571.

⁴¹ In Apostolicum Rotæ Romanæ Tribunal, *coram* Grazioli, *decisio n. XXXVII*, «Sacrae Romanæ Rotæ decisiones seu sententiæ» 31 (1939), p. 359, si legge: «Ad responsabilitatem committentis constabiliendam, necesse esse ut præpositus damna dederit in exercitio muneris sibi concrediti».

vera e propria forma di concorso di responsabilità a carico del rispettivo Ordinario (cfr. can. 1329 CIC/1983).

Il terzo interrogativo, infine, potrebbe concernere il sorgere della responsabilità giuridica da parte dell'amministrazione ecclesiastica⁴² intesa come «las personas jurídicas públicas de la Iglesia, en relación con la responsabilidad tanto de la misma persona jurídica, como de aquellas personas físicas que actúan al servicio y/o en nombre de ella»⁴³. Chi scrive prende le distanze dalla siffatta definizione, proponendo piuttosto un discorso avente ad oggetto l'eventuale responsabilità del soggetto titolare dell'ufficio (un legale rappresentante) poiché la persona giuridica *in sé* non può assumere la responsabilità in seguito ad un atto/fatto, condotte/atteggiamenti dei terzi (*societas deliquere non potest*), pur vincolati con la stessa tramite i legami giuridicamente rilevanti, eccetto le ipotesi previste tassativamente dalla legge. Inoltre, l'impiego di tale nomenclatura implica una visione del tutto conflittuale tra un fedele e la Chiesa-Istituzione, basata, detta relazione, su principi di rivalsa e reciproca contestazione⁴⁴.

Ricollegandosi alla disposizione del can. 128 CIC/1983 nella sua prima ipotesi (atto giuridico illegittimo e dannoso), la parte della dottrina⁴⁵ afferma l'esistenza di una vera e propria responsabilità oggettiva precisando che il Legislatore richiede che i contratti/convenzioni (in senso ampio)⁴⁶ e gli atti unilaterali siano effettuati senza ulteriori requisiti in quanto al grado dell'imputabilità (dolo o colpa). Secondo H. Pree «questa regola dell'imputabilità senza dolo o colpa nel caso

42 Similmente A. Ranaudo, *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, «Apolinaris» 54 (1981), p. 39-64; F. D'Ostilio, *La responsabilità per atto illecito della Pubblica Amministrazione nel Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1966.

43 H. Pree, *Responsabilidad de la administración...* op. cit., p. 984. Similmente J. Miras, J. Canosa, E. Baura: «insieme dei soggetti dell'organizzazione ecclesiastica che, attuando la potestà esecutiva o collaborando nel suo esercizio, svolgono principalmente la funzione amministrativa» (*Compendio di diritto amministrativo canonico...*, op. cit., p. 380). Nella stessa linea si consulti anche I. Zuanazzi, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in: *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2010, p. 281-314.

44 Cfr. P. Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015, p. 186-187, specie la nota n° 18 concernente una forte critica del concetto «Pubblica Amministrazione Ecclesiastica».

45 Cfr. H. Pree, *Responsabilidad de la administración...*, op. cit., p. 987-989; *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica...*, op. cit., p. 72.

46 Si noti che il Legislatore canonizza le norme del diritto civile sia in materia dei contratti che in quella dei pagamenti, ciò a mente del can. 1290 CIC/1983.

dell'Amministrazione Ecclesiastica è forse la conquista più importante del can. 128, perché riassume la dottrina e in modo particolare la giurisprudenza della Rota sviluppatasi in questa materia, ripercorrendo le orme dell'antico diritto romano»⁴⁷.

Data per certa, dunque, l'assoluta irrilevanza del criterio soggettivo ma verificato il nesso tra la realizzazione dell'atto giuridico⁴⁸ ed il danno come conseguenza dello stesso atto, ogni attività dell'agente *in contrahendo*, a titolo di legale rappresentante, si configura come responsabilità oggettiva la cui conseguenza verte sulla riparazione dei danni subiti (in senso lato)⁴⁹.

Sintesi

Al termine della presente ricerca il cui scopo era abbozzare un quadro generale della figura giuridica della responsabilità oggettiva nel diritto canonico, occorre affermare che si è giunti all'individuazione delle possibili ipotesi della stessa pur in maniera limitata e, di certo, in modo non *pure et simpliciter* rispetto agli ordinamenti civili moderni (mancanza assoluta di una norma disciplinante tale materia).

In teoria potrebbe sorgere la responsabilità senza colpa nell'ipotesi della rimozione dei Parroci. L'ipotesi più probabile attiene, invece, alla responsabilità nel caso della mancata assicurazione quanto all'adempimento dei doveri giuridici da parte dell'Autorità ecclesiale/ecclesiastica.

Inoltre, è stato possibile dimostrare le singole fattispecie dalle quali potrebbe crearsi una situazione delle conseguenze negative cui sarebbe obbligato assumersi, soprattutto, il Superiore gerarchico. In modo particolare si è evidenziato un presupposto di una sorte d'identità duale tra l'Ordinario ed il soggetto su cui questi deve vigilare. Rileva che in tutti quei casi in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ordinario non ha tenuto la diligenza richiesta, incorre in un'ipotesi di *culpa in vigilando* creando, in tal modo, una situazione di responsabilità oggettiva vera e propria.

Ulteriore vantaggio della presente indagine verte sull'individuazione dei titoli della responsabilità oggettiva (titolo di rappresentanza e quello d'ufficio).

⁴⁷ H. Pree, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica...*, op. cit., p. 72.

⁴⁸ Cfr. cann. 192; 231; 271; 296; 299; 520; 781; 783, §3; 790; 1290 CIC/1983.

⁴⁹ Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Ratzinger, decretum diei 1 Iunii 1985*, Prot. N. 10977/79 CA, «Il diritto ecclesiastico» 96 (1995), p. 260-270.

SUMMARY

A Theory of Strict Liability in Canon Law

The main aim of this paper is to examine the presence of the strict liability category in the legal system of the Latin Catholic Church. According to the correct understanding of the objective responsibility in the legislation of modern states, the Author, after having considered profound analysis concerning the offices' duties of the hierarchical Superior, studied the specific content of the can. 128 CIC/1983 and indicated it as the benchmark in order to establish possible, not only theoretical, answer of the problem. The research has found that, it is highly probable to assign some negative consequences (a real responsibility) to ecclesial Superiors even without their fault.

Keywords: *lex Aquilia*, *in vigilando* duty, inculpable act, causing damage, illegal acting

Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico

Il presente studio s'interroga sull'effettiva presenza dell'istituzione della responsabilità oggettiva all'interno dell'ordinamento canonico vigente. Si tratta, infatti, di imputare la responsabilità al soggetto non agente (per dolo o per colpa) col il quale, tuttavia, l'agente rimane in una specifica relazione d'indole giuridica. A questo scopo servirà l'analisi delle soluzioni legali presenti negli ordinamenti civili come *civil law* e *common law*. In base a si giunti risultati, l'Autore proporrà una plausibile ipotesi, aperta comunque ad accogliere diverse opinioni dottrinali, le critiche inclusi.

Parole chiave: *lex Aquila*, dovere di vigilanza, atto senza colpa, danno, atto illegittimo

BIBLIOGRAFIA

Giurisprudenza

1. Code civil, «Journal Officiel de la République française» 21.03.1804 con modifications.
2. Codice Civile, *Regio Decreto* 16.03.1942 n. 262, «Gazzetta Ufficiale» n. 79 del 4.04.1942 con modifiche.
3. Code civil suisse, <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19070042/201701010000/210.pdf> (19.06.2017).

4. Bürgerliches Gesetzbuch, <http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html> (19.06.2017).

5. *Codex Iuris Canonici* auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 21.01.1983, «Acta Apostolicae Sedis» 75 (1983), pars II, pp. 1–317.

6. *Codex Iuris Canonici* Pii X Pontificis Maximi iussu digetus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, «Acta Apostolicae Sedis» 9 (1917-II), pp. 11–456.

Fonti

1. Apostolicum Rotæ Romanæ Tribunal, *coram* Many, *decisio diei 5 Augustii 1913*, «Sacrae Romanæ Rotæ decisiones seu sententiæ» 5 (1913), p. 520–547.

2. Apostolicum Rotæ Romanæ Tribunal, *coram* Grazioli, *decisio n. XXXVII*, «Sacrae Romanæ Rotæ decisiones seu sententiæ» 31 (1939), p. 340–360.

3. Pretura di Venezia, sentenza di 9 giugno 1994, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» 3 (1994), p. 781–782.

4. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram* Ratzinger, *decretum diei 1 Iunii 1985*, Prot. N. 10977/79 CA, «Il diritto ecclesiastico» 96 (1995), p. 260–270.

5. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, *coram* Cacciavillan, *decisio diei 28 Iunii 2003*, Prot. N° 29531/98 CA, in: *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, ed. W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 389–413.

Letteratura

1. Adnés A., *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma 2008.

2. Alpa G., Bessone M., *La responsabilità civile*, Milano 2001.

3. d'Arienzo M., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza 2012.

4. d'Arienzo M., *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza 2013.

5. Bacardí G.R., *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, «Fidelium Iura» 4 (1990), pp. 107–162.

6. Cannata C. A., *Sul testo della Lex Aquilia e la sua portata originaria*, in: *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*. Atti del Congresso Internazionale ARISTEC, Madrid 7–10 ottobre 1993, a cura di L. Vacca, Torino 1995, p. 29–45.

7. Castronovo C., *Responsabilità oggettiva: II) Disciplina privatistica – Diritto comparato e straniero*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, a cura di G. Alessi, vol. 13, Torino 1995, p. 1–15.

8. Cazzetta G., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico 1865-1914*, Milano 1995.
9. Coccopalmerio F., *De parœcia*, Roma 1991.
10. de Franchis F., *Strict liability*, in: *Dizionario giuridico inglese-italiano*, a cura di F. de Franchis, Milano 1984, p. 1402.
11. Del Giudice V., *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1970.
12. Díaz Moreno J. M., *Remoción y traslado de párrocos*, in: *Diccionario general de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 6, Navarra 2012, p. 903-908.
13. D'Ostilio F., *La responsabilità per atto illecito della Pubblica Amministrazione nel Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1966.
14. Foddai A. M., *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Torino 2005.
15. Ferrer Ortiz J., *La responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos*, «Ius Canonicum» 45 (2005), p. 557-608.
16. Forchielli P., *Responsabilità oggettiva: 1) Disciplina privatistica*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, a cura di G. Alessi, vol. 13, Torino 1995, p. 1-6.
17. Gherri P., *Titoli di responsabilità dei Superiori generali degli IVC in ambito extracanonico*, «Commentarium pro Religiosis» 95 (2014), p. 31-55.
18. Gherri P., *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015.
19. Grochowski Z., *Trasferimento e rimozione del parroco*, in: AA.VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, p. 199-247 (Studi Giuridici, 43).
20. Lang W., *Struktura odpowiedzialności prawnej*, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo» 1968 z. 8 (31), p. 3-40.
21. Maiorca C., *Responsabilità (teoria generale)*, in: *Enciclopedia del diritto*, a cura di D. Marchetti, G. Crisci e al., vol. 39, Milano 1986, p. 1004-1040.
22. Michowicz P., *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*. Theses ad doctoratum in Utroque iure, Roma 2013.
23. Miras J., Canosa J., Baura E., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007.
24. Naz R., Lefebvre C., *Domages-Intérêts*, in: *Dictionnaire de droit canonique*, sous la direction R. Naz, vol. 4, Paris 1949, coll. 1410-1414.

25. Pree H., *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in: *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano 2006, p. 59–97.
26. Pree H., *Responsabilidad de la administración*, in: *Diccionario general de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 6, Navarra 2012, p. 983–991.
27. Ranaudo A., *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, «*Apollinaris*» 54 (1981), p. 39–64.
28. Scognamiglio R., *Responsabilità civile*, in: *Novissimo Digesto italiano*, a cura di R. Sacco, vol. 15, Torino 1986, p. 628–657.
29. Viana A., *L'incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche*, in: *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Milano 2006, p. 125–162.
30. Zuanazzi I., *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in: *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2010, p. 281–314.